

COMUNE DI CASCINETTE D'IVREA

PROVINCIA DI TORINO

<u>ORDINANZA N. 21/2014</u>

OGGETTO: PRECLUSIONE TEMPORANEA AL TRANSITO IN VIA DON FARINETTI ALL'ALTEZZA DEL NR.C. 7 E SEGUENTI - PER LUNEDI' 15.12.2014 AL FINE DELL'INSTALLAZIONE E POSA DI UNA GRU DI SERVIZIO PER CANTIERE EDILE INDISPENSABILE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO DI COPERTURA AL FABBRICATO UBICATO AL CIVICO 7.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Vista la richiesta formulata, trasmessa ed acquisita al ns. prot. n. 3972. in data odierna dal Sig. Paolo BENEDETTO, in nome e per conto della famiglia Botalla Buscaglia, tendente ad ottenere la chiusura temporanea al traffico del tratto stradale di via Don Farinetti in prossimità del n.c. 7 e segg.
- Visto il decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- Visto il D.P.R. n. 610 del 16.12.1996 (modifiche al Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- Visti gli artt. 50 e 54 del decreto legs.vo 267 del 18.08.2000 (Testo Unico degli Enti Locali)
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Constatato che, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del manto di copertura dell'abitazione di proprietà della famiglia Botalla Buscaglia, verrà posizionata una gru di servizio per cantiere e che questo comporterà una totale preclusione della carreggiata;
- Considerato per ovviare agli inconvenienti che tali lavori creeranno in detta località occorre, nell'interesse generale, provvedere a disciplinare la circolazione veicolare tenendo conto dei principi di sicurezza stradale e degli obiettivi di una uniforme e razionale gestione della viabilità;
- Rilevata la necessità, al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori e di garantire la pubblica incolumità, di precludere temporaneamente al transito la via Don Farinetti e l'istituzione del divieto temporaneo di sosta dalle ore 00,00 alle ore 24,00 con rimozione coatta dei veicoli, nello stesso tratto interessato dai lavori;
- Preso atto che la Ditta Santina Angiolino & C. S.r.l. con sede in Settimo Rottaro (TO) in qualità di Responsabile dei lavori, segnalerà convenientemente all'utenza, con le modalità previste dal Codice della Strada, posizionando regolari cartelli stradali e apposite barriere ben visibili, il tratto di strada interessato dal cantiere

ORDINA

DALLE ORE 09,00 ALLE H. 13,00

DEL GIORNO DI LUNEDI' 15.12.2014 E COMUNQUE FINO

AD ULTIMAZIONE LAVORI (salvo proroghe dovute ad imprevisti o ad interruzioni dei lavori per avverse condizione meteorologiche o altri problemi logistici, nel qual caso il presente atto si considererà prorogato fino all'esecuzione degli stessi lavori senza necessità di predisporre ulteriori ordinanze) l'adozione del seguente provvedimento:

- 1) <u>LA PRECLUSIONE TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE IN VIA DON FARINETTI, IN PROSSIMITA' DEL NR.C. 7 E SEGG., ESCLUSI I MEZZI DI EMERGENZA;</u>
- 2) L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE COATTA DALLE H. 00,00 ALLE H. 24,00 PER TUTTI I VEICOLI IN AMBO I LATI DI VIA DON FARINETTI.

DISPONE ALTRESI'

- a) la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio nelle forme di legge per 15 giorni;
- b) che il Sig. Benedetto Geom. Paolo referente dell'Impresa esecutrice dei lavori, è incaricato di provvedere alla posa della necessaria segnaletica stradale per la chiusura temporanea al transito in via Don Farinetti, nonché della necessaria comunicazione preventiva ai residenti;
- c) E' fatto obbligo altresì, all'impresa esecutrice dei lavori di provvedere:
- * a collocare tutte le limitazioni inerenti la circolazione in prossimità di un'area di cantiere, come prescritto dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo, approvato con D.M. 10/07/2002;
- * al rispetto scrupoloso delle norme sulla sicurezza e di quanto previsto in materia del Codice della Strada.

L'indicazione di chiusura al transito avverrà mediante apposita segnaletica da apporre a cura della ditta esecutrice dei lavori Santina Angiolino & C. S.r.l. (con sede in Settimo Rottaro).

I lavori, per quanto possibile, dovranno essere eseguiti in modo che tutte le strutture, i mezzi d'opera, siano collocati e/o utilizzati in modo tale che non venga compromessa la transitabilità pedonale e quella sui passi carrabili. L'estensione del cantiere e la conseguente limitazione al transito dovrà essere limitata compatibilmente con le problematiche tecnico-costruttive al tratto di strada sul quale, l'intervento consisterà nella semplice posa di una gru di servizio per cantiere, con obbligo successivo di totale pronto ripristino del manto stradale, qualora anche per cause accidentali venga danneggiato.

Al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del C.D.S. è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza.

La non ottemperanza a quanto prescritto comporterà l'applicazione delle misure previste dalla legge a carico degli inadempienti.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui al D.lgs,vo 2/7/2010 n. 104, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n 1199.

Contro la collocazione della segnaletica provvisoria è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3°, del vigente C.D.S. Entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento al C.D.S.

Cascinette d'Ivrea, 11.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (Dott. Arch. Roberto COMINETTO)